**ALLEGATO 3 ALL ‘AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE E L’ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

(Art. 56 del Codice del Terzo settore)

Il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata, l’ente Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM) di seguito solo Comune), con sede in Piazza Matteoti,8, codice fiscale e partita IVA , qui rappresentato dal Responsabile Area 3 – Servizi Sociali Culturali e Demografici – Dott. Tofoni Stefano , nato ad …….. il ………., domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’ente (come da nota prot. n. 12330 del 20/05/2019 ad oggetto “ CCNL 2016-2018- Nomine a Responsabile e Titolarità di Posizione Organizzativa -Comunicazioni-“ con la quale sono state sono state attribuite le funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs n. 267/2000 e del decreto del Sindaco n. 19 del 27.04.2015 ad oggetto “Disposizioni per l’assunzione “ad interim” delle funzioni di responsabilità delle strutture di massima dimensione dell’Ente”);

e

l’Associazione/Organizzazione senza scopo di lucro denominata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito solo Associazione/Organizzazione ) con sede in Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentate Signor/a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CF\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione/Organizzazione;

Richiamati:

- Il D.lgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore”

- Il Codice Civile

- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

- detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;

- quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- in base all'art. 6 comma 3 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 i Comuni sono chiamati a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore

della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso inoltre che:

- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione sono:

 L’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro, durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del D.Lgs 117/2017);

 Il possesso di requisiti di moralità professionale;

 Il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione” capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.Lgs 117/2017);

Premesso infine che:

- Il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale , con cui stipulare la convenzione “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- Dal giorno ……………….. al giorno ……………. è stato pubblicato, sul sito istituzionale uno specifico “avviso pubblico” per consentire a tutte le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato del territorio di manifestare il proprio interesse;

- Svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’organizzazione / associazione………………………… per lo svolgimento del servizio descritto agli artt. 2 e 4 della presente convenzione;

- l’Associazione/Organizzazione ha quali prioritari scopi sociali \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- l’Associazione/Organizzazione è iscritta nel registro della Regione Marche dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- lo schema della presente è stato approvato con determina n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione/Organizzazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione/organizzazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell’attività dell’Associazione/Organizzazione e, quindi, affida alla stessa l’attività di trasporto sociale:

a) trasporto, sorveglianza e assistenza andata/ritorno per frequenza centri diurni socio-educativi – riabilitativi “Montessori” e “Paolo Ricci”

Il servizio, che prevede l’utilizzo di pulmino adeguatamente attrezzato per il trasporto dei disabili che frequentano gli C.S.E.R. Montessori e Paolo Ricci, dovrà essere attivo tutto l’anno in base al calendario delle aperture del servizio e dovrà prevedere il servizio di andata/ritorno da casa degli utenti presso la sede del centro. L’impegno chilometrico annuo viene quantificato, in modo indicativo, in KM 32.940;

b) trasporto cumulativo (in casi eccezionali individuale) presso le sedi di T.I.S. (tirocini di inclusione sociale) di cui il Comune di Sant’Elpidio a Mare sia Ente Promotore.

Il trasporto, che prevede l’utilizzo di pulmino adeguatamente attrezzato per il trasporto dei disabili presso le sedi di svolgimento delle attività dei tirocini di inclusione sociale nel territorio del Comune dovrà essere attivo tutto l’anno in base al calendario delle attività come approvato nei progetti individuali di cui il Comune di Sant’Elpidio a Mare sia Ente Promotore. In casi eccezionali il trasporto potrà essere autorizzato in forma individuale ed in tal caso prevede l’utilizzo di idoneo mezzo. L’impegno chilometrico annuo viene quantificato, in modo indicativo, in KM 450

c) trasporto assistenza e sorveglianza verso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN per visite mediche, cure specialistiche, esami clinici, riabilitazione anche per gli ospiti della residenza protetta Comunale:

Tale servizio, rivolto a situazioni in carico al servizio sociale comunale, prevede un servizio di trasporto per raggiungere in via occasionale, strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o convenzionate con il S.S.N. L’impegno chilometrico annuo viene quantificato, in modo indicato, in KM 16570;

A queste tre forme prevalenti possono, in via eccezionale, aggiungersi trasporti specifici attivabili su richiesta del Servizio Sociale, come meglio specificato nelle allegate linee guida per la gestione del trasporto sociale per cittadini diversamente abili e altri soggetti in condizione di vulnerabilità residenti nel Comune di Sant’Elpidio a Mare .

Articolo 3 – Finalità

Il Comune di Sant’Elpidio a Mare intende promuovere, nell’ambito dei Servizi Sociali, l’attività di “Trasporto Sociale”, quale servizio rivolto a persone fragili o non autosufficienti, senza bisogni di assistenza sanitaria specifica ed in condizioni di fragilità sociale, che necessitano di accompagnamento per accedere ai servizi socio-educativi, sanitari, socio-sanitari, riabilitativi.

Articolo 4 – Servizio

Il servizio erogato dall’Associazione/Organizzazione viene svolto in favore delle persone autorizzate dal Comune, per effettuare trasporti , nei casi di seguito previsti (l’elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo):

* accompagnamento individuale verso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN per visite mediche, cure specialistiche, esami clinici, riabilitazione anche per gli ospiti della Residenza Protetta Comunale
* accompagnamenti collettivi centri diurni socio-educativi – riabilitativi “Montessori” e “Paolo Ricci”
* - accompagnamenti collettivi (in casi eccezionali individuali) presso le sedi di T.I.S. (tirocini di inclusione sociale) di cui il Comune di Sant’Elpidio a Mare sia Ente Promotore;

Il servizio di trasporto viene effettuato a domicilio sia al momento della partenza che al momento del rientro. L’espletamento dell’attività avverrà con l’utilizzo di mezzi ed attrezzature proprie dell’Associazione/Organizzazione. Sarà possibile effettuare dei trasporti sociali straordinari, sulla base di specifiche richieste da parte dell’Amministrazione Comunale, per comprovate esigenze. L'Associazione/Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni specifiche.

Articolo 5 – Requisiti di accesso al Servizio

I requisiti di accesso al servizio di trasporto sociale, oggetto della presente convenzione, sono i seguenti:

a. residenza nel Comune di Sant’Elpidio a Mare;

b. condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l’utilizzo dei mezzi pubblici;

c. impossibilità accertata della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento o inserite in progetti di intervento sociale.

Nel rispetto dei suddetti requisiti di accesso, i destinatari del servizio in oggetto potranno essere:

- anziani di età superiore a 65 anni con ridotta capacità motoria;

- portatori di handicap in carrozzina o con patologie che rendono impossibile l’utilizzo dei mezzi pubblici;

- soggetti disabili di natura fisica, psichica e sensoriale;

- utenti sottoposti a terapie riabilitative e/o visite specialistiche impossibilitati a raggiungere la struttura sanitaria autonomamente;

- utenti in temporanea difficoltà di deambulazione.

I pazienti in trattamento radioterapico e chemioterapico, nonché di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche che hanno diritto al rimborso totale o parziale delle spese di viaggio da parte dell’Asur, non possono accedere al servizio.

Per quanto concerne il modello organizzativo del servizio si fa espresso riferimento alle Linee Guida allegate in cui sono definite le funzioni e i ruoli del Servizio Sociale Comunale e del Soggetto Attuatore.

Articolo 6 – contributo per servizio di trasporto sociale

I rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della presente convenzione. E’ ammesso ai sensi dell’art.56 comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente “alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione”, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il Comune si impegna a riconoscere un contributo per l’intera durata contrattuale calcolato sul numero dei chilometri effettivamente percorsi.

Il rimborso spese chilometriche verrà definito, in riferimento alla tipologia di mezzo utilizzato per il servizio, in base alle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (17A08584) come annualmente determinate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (per l’anno 2018 G.U. Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 63).

Articolo 7 – Rendicontazione e liquidazione del Contributo

L’associazione/organizzazione trasmette al Comune l’elenco delle spese effettivamente sostenute e documentate entro il 30 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute riportate poi nella nota spese che l’organizzazione dovrà emettere. Il Comune controlla le spese sostenute e procede alla liquidazione del contributo entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle note spese. Il rimborso della quota parte dei costi indiretti avverrà in una unica soluzione e l’importo dovrà essere riportato a consuntivo nelle note spese del mese di dicembre di ciascun anno. Annualmente, entro il 15 gennaio di ciascun anno, l’associazione/organizzazione presenta una relazione sull’attività svolta specificando i volontari e i mezzi impiegati, la formazione svolta, il riepilogo dei costi sostenuti, l’organizzazione adottata per lo svolgimento del servizio. Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell’Associazione/Organizzazione, che tali rimborsi non sono soggetti al regime Iva, ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 26/10/1972, n.633.

Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all’associazione di promozione sociale e organizzazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario e il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC –– B18 aggiornate all’8/6/2018).

Articolo 9 – Responsabilità

L’Associazione/Organizzazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione/Organizzazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Agenzia di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Articolo 10 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui agli articoli 2 e 4, reso dall’Associazione/Organizzazione.

Articolo 11 – Durata

Il Comune si avvale dell’Associazione/Organizzazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal \_\_\_\_\_\_ e scadenza il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Articolo 12 - Continuità nell’erogazione del servizio

L'Associazione/Organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione/Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Articolo 13 – Risoluzione e decadenza

Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Associazione/Organizzazione. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l’Associazione/Organizzazione vìoli leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora l’Associazione/Organizzazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

La perdita dei requisiti sussistenti al momento della partecipazione alla manifestazione di interesse determina la decadenza dell’affidamento del servizio.

Articolo 14 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione/Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l’esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 15 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione/Organizzazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 16 - Spese contrattuali

Comune ed Associazione/Organizzazione concordano che provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d’uso (art. 6 del DPR 131/1986). Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Comune ed Associazione/Organizzazione hanno letto la presente Convenzione, l’hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Per l’Associazione/Organizzazione Per il Comune

Il legale Rappresentante Il Responsabile Area 3